



Scadenzario Fiscale

Maggio 2020



Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, **che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo.**

Scadenze con data variabile

Nel corso del mese scade:

- il termine di presentazione all'ufficio Iva della **dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati**, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l'attività nel corso del mese di aprile. La scadenza è trenta giorni dalla data dell'evento;
- il termine di consegna della **certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno** e che ne facciano richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta, diversamente la Certificazione Unica è da consegnare entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- il termine di 30 giorni **per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo al mese precedente** usufruendo della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento operoso).

In evidenza questo mese

Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2 Mln di euro – Effettuazione Versamenti Sospesi

Per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 Mln di euro nel 2019, che hanno fruito della sospensione dei versamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 ai sensi dell'art. 62, comma 2, del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), sarà necessario effettuare il versamento dei medesimi, ossia di:

31

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operati in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA in scadenza a marzo;
- Contributi previdenziali e assistenziali;
- Premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti devono essere effettuati in un'unica soluzione oppure anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Soggetti residenti nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, Brescia – Versamento IVA in scadenza a marzo Sospesa

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale od operativa nelle Province di:

- Bergamo;
- Cremona;
- Lodi;
- Piacenza;
- Brescia (inserita in sede di conversione in Legge del "Decreto Cura Italia");

deve essere effettuato il versamento dell'IVA in scadenza a marzo, precedentemente sospeso ai sensi dell'art. 62, comma 3, del "Decreto Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

I versamenti devono essere effettuati in un'unica soluzione oppure anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Soggetti residenti nell'ex Zona Rossa (10 Comuni della Provincia di Lodi e Vò Euganeo) – Effettuazione degli Adempimenti e Versamenti Sospesi

Per i contribuenti residenti nei Comuni dell'ex "Zona Rossa" (Bertonico (LO), Casalpusterlengo (LO), Castelgerundo (LO), Castiglione d'Adda (LO), Codogno (LO), Fombio (LO), Maleo (LO), San Fiorano (LO), Somaglia (LO), Terranova dei Passerini (LO) e Vò Euganeo (PD)), colpita dall'emergenza legata alla diffusione del coronavirus, sarà necessario effettuare gli adempimenti con scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, sospesi ai sensi del Decreto del MEF del 24 febbraio 2020.

Gli adempimenti che prevedono un versamento possono essere effettuati in un'unica soluzione oppure anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Imprese dei Settori maggiormente colpiti dall'emergenza (turistico-alberghiero, sportivo, termale, trasporto passeggeri, ristorazione e bar, cultura, librerie, ecc.) che non fruiscono delle attuali sospensioni del "Decreto Liquidità" – Versamento Ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e Versamento dell'IVA di marzo Sospesi

Nel caso in cui non riescano a fruire di nessuna delle sospensioni sui versamenti previste dal "Decreto Liquidità", le imprese appartenenti ai settori maggiormente colpiti dall'emergenza (ad esempio quelle operanti nei settori turistico-alberghiero, sportivo, termale, trasporto passeggeri, ristorazione e bar, cultura, librerie, ecc.) dovranno effettuare i versamenti:

- delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d'imposta, sospese dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- dell'IVA sospesa relativa al mese di marzo 2020.

I versamenti in oggetto, precedentemente sospesi ai sensi dell'articolo 61 del "Decreto Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), possono essere effettuati in un'unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 Rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

31

31

31

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che non fruiscono delle attuali sospensioni del “Decreto Liquidità” – Versamento dell’IVA di marzo Sospesa

31

Nel caso in cui non riescano a fruire di nessuna delle sospensioni sui versamenti previste dal “Decreto Liquidità”, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche devono versare l’IVA sospesa relativa al mese di marzo 2020.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 Rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Rottamazione-ter, Definizione Agevolata dei debiti per risorse proprie dell’UE e Saldo e Stralcio – Versamento Rate Sospese

31

Per i contribuenti che fruiscono degli istituti della rottamazione-ter e della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’UE va effettuato il versamento della rata sospesa del 28 febbraio 2020, mentre per coloro che hanno aderito al saldo e stralcio deve essere versata la rata sospesa del 31 marzo 2020, ai sensi di quanto indicato dall’art. 68, comma 3, del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Le altre scadenze del mese

15

IVA – Emissione e registrazione di fatture

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto e alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente, nei confronti del medesimo soggetto (art. 21, D.P.R. 633/72 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

15

IVA – Annotazione del documento riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.

15

IVA – Intracee – Fatture per acquisti comunitari

Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da Paesi Cee ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese (art. 47, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

15**IVA – Intracee – Fatture per cessioni intracomunitarie**

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (artt. 46 e 47, D.L. 331/93 come modificati dalla L. 228/2012).

15**IVA – Intracee – Autofattura per mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario**

Scade il termine per l'autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di febbraio, per i quali non sia giunta la fattura del fornitore comunitario entro aprile (art. 46, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di aprile.

16**Accise – Versamento**

Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti energetici diversi dal metano immessi in consumo nel mese di aprile.

16**IVA – Liquidazione mensile – Versamento**

Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell'Iva dovuta per il mese di aprile. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

16**IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Versamento terza rata**

Per i contribuenti che versano a rate il Saldo IVA 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, scade il termine per il versamento della terza rata con applicazione degli interessi.

16**IVA – Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi**

I contribuenti Iva mensili, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/98, devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente in base alle registrazioni del secondo mese precedente.

16**IVA – Contribuenti trimestrali – Versamento**

Scade il termine per i soggetti Iva trimestrali per effettuare la liquidazione dell'Iva dovuta per il primo trimestre 2020 maggiorata dell'1%. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo alla liquidazione successiva.

IVA – Contribuenti trimestrali soggetti al regime ex art. 74, commi 4 e 5, del Dpr 633/72 - Versamento

I contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime ex articolo 74, commi 4 e 5, del Dpr 633/72 devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta relativa al primo trimestre 2020.

Versamento unico – Scade il termine entro cui:

- *i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:*
 - retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
 - compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
 - cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
 - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
 - premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
 - interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
- *i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:*
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile dell'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2018 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale regionale all'Irpef sui redditi 2019 risultante dal conguaglio effettuato nel mese di aprile.

La Regione di competenza è individuata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2019 per l'addizionale relativa all'anno 2019 e con riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l'addizionale relativa all'anno 2020.

- *i sostituti d'imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848 (saldo) e 3847 (acconto):*
 - la rata relativa al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per il 2019 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in aprile e calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;

- la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2020;
- per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale comunale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2019 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale comunale all'Irpef sui redditi 2020 risultante dal conguaglio in corso d'anno effettuato nel mese di aprile.

Il Comune di competenza coincide con quello del domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2019 per l'addizionale relativa al 2019 e al 1° gennaio 2020 per quella relativa al 2020.

31

IVA – Editori

Gli editori devono procedere all'annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

31

IVA – Enti non commerciali – Acquisti intracomunitari

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente (art. 49, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

31

IVA – Fatturazioni e registrazioni

Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di aprile tramite filiali o sedi secondarie, contratti estimatori e altre operazioni di cui al D.M. 18 novembre 1976, e il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di aprile ai sensi del D.M. 15 novembre 1975.

31

IVA – Agenzie di viaggio

Scade il termine per l'annotazione dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340.

31

IRES e IRAP – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare – Acconto

Per le società di capitali per le quali il mese di maggio è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it